



COPIA

Comune di Masi Torello

PROVINCIA DI Ferrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N° 4 del 26-02-2018

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di febbraio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, Statuto e Regolamento comunale, vennero oggi convocati a seduta Pubblica ed in sessione Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRES/ASS	COGNOME E NOME	PRES/ASS
<i>Bizzarri Riccardo</i>	<i>P</i>	<i>Righi Luca</i>	<i>P</i>
<i>Poltronieri Serena</i>	<i>P</i>	<i>Magnanini Nicola</i>	<i>P</i>
<i>Bollettinari Alessandro</i>	<i>P</i>	<i>Pezzuolo Massimo</i>	<i>P</i>
<i>Ballarini Anna Maria</i>	<i>P</i>	<i>Rizzati Marco</i>	<i>P</i>
<i>Sgarzi Alma Cristina</i>	<i>P</i>	<i>Signorini Luca</i>	<i>P</i>
<i>Marchetti Luca</i>	<i>A</i>		

PRESENTI: 10 ASSENTI: 1

Assiste alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Vanessa Iannetta, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti. il Dr. Riccardo Bizzarri, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 07-02-2018**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri anch'essi sotto riportati

Vista la propria precedente delibera n. 7 del 07/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano adottate le aliquote IMU per l'anno 2017;

Visti:

- il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore veniva anticipata, in via sperimentale, all'anno 2012;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove si stabiliva la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto pertanto attribuire alla presente deliberazione natura regolamentare ai sensi dell'articolo sopracitato;

Riscontrata la necessità di approvare le aliquote dei tributi di cui trattasi con separati atti al fine di rendere più semplice per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo assetto dei tributi comunali;

Visti:

- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali Tributarie approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48/1998 e successivamente modificato con propri atti n. 13/2007, 27/2008, 27/2015 e 5/2017, esecutivi ai sensi di legge;
- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33/2012 e successivamente modificato con atto n. 20/2014, esecutivi ai sensi di legge;

Visto l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, che dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

- 1) la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011;
- 2) la previsione di una riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art.13 citato, con la possibilità di aumentare tale aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Considerato che in base alla normativa vigente allo Stato è riservata la quota d'imposta a aliquota base pari al 7.6 per mille dei fabbricati "D";

Visto l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993;

Considerato altresì, che il comma 707 dello stesso art. 1 della Legge 147/2013 di cui sopra, modificava inoltre, a partire dal 1° gennaio 2014 il comma 2 dell'art. 13, D.L. 201/2011 disponendo che l'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia di ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamata altresì la L. 23.05.2014 n. 80 che prevede *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*;

Premesso che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha modificato ulteriormente la disciplina IMU a decorrere dall'anno 2016, per cui all'art. 1 (commi seguenti) dispone:

- comma 13 - a decorrere dall'anno 2016, sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, ed i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- comma 10 - introduce, con decorrenza 1/1/2016, la disciplina delle abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado introducendo una riduzione del 50 % sulla base imponibile dell'imposta municipale propria calcolata "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado e che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;

- comma 15 - non si applica l'IMU alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- comma 53 - per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;
- comma 26 - al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Dato atto che sono altresì esenti da IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti beni "merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13, comma 9-bis, Decreto Legge n. 201/2011). Ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione IMU, apposita denuncia, utilizzando il modello ministeriale con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

Richiamati:

- l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 5 comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 "Proroga e definizione di termini" ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il vigente Regolamento dell'Imposta Municipale Propria IMU, il quale all'art. 2 stabilisce che: *"Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze"*.

Richiamato l'art.1 comma 37 della legge 27 dicembre 2017, n.205 (Legge di bilancio 2018) che ha confermato il blocco delle aliquote tributarie di cui all'art.1 comma 26 e seguenti della Legge n.208/2015 (Legge di stabilità 2016) estendendolo anche per l'anno 2018;

Premesso che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno successivo è fissato entro la data di deliberazione del bilancio di previsione;

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con delibere di Giunta Comunale n. 20/2018, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 veniva differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017);

Valutato di confermare le disposizioni impositive per l'imposta municipale propria, confermando quanto applicato nell'anno 2017 e così come di seguito indicato:

CASISTCA	ALIQUOTA
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	4,00 per mille
per i terreni agricoli non condotti direttamente	7,60 per mille
aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei casi precedenti	10,10 per mille
DETRAZIONI	
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	200.00 euro

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B del TUEL, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa in forma palese, riportante il seguente esito:

PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati integralmente

1. di confermare per l'annualità 2018, così come deliberato per il 2017, le seguenti aliquote da applicare all'Imposta municipale propria, disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 e dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214:

CASISTCA	ALIQUOTA
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	4,00 per mille
per i terreni agricoli non condotti direttamente	7,60 per mille
aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei casi precedenti	10,10 per mille
DETRAZIONI	
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	200.00 euro

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2018;
3. di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informativo dei cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune;

Il Responsabile del servizio

F.to SEGHI NICOLETTA

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49 sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Amministrativo-Contabile

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **Favorevole**

Masi Torello, 08-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Amministrativo-Contabile
F.to rag. NICOLETTA SEGHI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **Favorevole**

Masi Torello, 08-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario
F.to rag. NICOLETTA SEGHI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco che illustra la proposta posta all'o.d.g.;

Udito il consigliere Rizzati che legge la nota che si allega alla presente (**All. n. 1**);

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n.0 (zero), astenuti n. 3 (TRE-Pezzuolo, Rizzati, Signorini) resi per alzata di mano su n. 10 (dieci) presenti,

DELIBERA

DI APPROVARE l'unità proposta di deliberazione inerente alla conferma delle aliquote Imu - anno 2018.

Successivamente

CON voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n.0 (zero), astenuti n. 3 (TRE-Pezzuolo, Rizzati, Signorini) resi per alzata di mano su n. 10 (dieci) presenti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SINDACO
F.to Dr. Riccardo Bizzarri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Vanessa Iannetta

N. 127 Pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile del servizio delle pubblicazioni certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Masi Torello, 06-03-2018

IL RESPONSABILE AMM.VO
F.to rag. NICOLETTA SEGHI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 06-03-2018 e vi rimarrà fino al 21-03-2018.

divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del DLvo 18/8/2000, n. 267);

Masi Torello, 06-03-2018,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Vanessa Iannetta

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Masi Torello 06-03-2018

IL RESPONSABILE AMM.VO
rag. NICOLETTA SEGHI



COMUNE DI MASI TORELLO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE N. 5 DEL 08/2/2018

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE n. 7 avente ad oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2018"

IL REVISORE

Vista la proposta di deliberazione n. 7 inviata in data odierna dal Responsabile del Servizio Finanziario, avente l'oggetto sopra riportato;

Visto il 1° comma, lettera b) punto 7 dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal responsabile del servizio finanziario;

Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità;

ESP R I M E

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

Lì, 8 FEBBRAIO 2018

IL REVISORE DEL CONTO
F.to Dott. Michele Grilanda

IMU Impianti Idrovori

Rammentando che il Consiglio Comunale di Ferrara all'unanimità ha ratificato un impegno affinché "Sindaco e Giunta" si attivi presso gli organi competenti dell'Amministrazione Regionale e i parlamentari di riferimento a livello nazionale affinché prendano su di sé piena coscienza dell'incongruità del tributo IMU sugli impianti idrovori e necessariamente pongano in atto ogni dispositivo in proprio potere per abrogare questa imbarazzante e ingiusta imposizione fiscale.

Considerato poi:

- a. che gli impianti idrovori sono di proprietà dello stato e che sono "solo" in uso al Consorzio di Bonifica per fini di pubblica utilità e pertanto non forniscono alcun reddito all'Ente di Bonifica;
- b. che il rilevante esborso che sostiene il Consorzio di Bonifica è poi "recuperato" spalmandolo sui contributi consortili, è così che i cittadini di Masi Torello versano l'IMU ai comuni di Ostellato e Comacchio, una vera vergogna.

Pertanto questo gruppo consiliare di minoranza chiede al sindaco di prendere gli opportuni provvedimenti per ovviare a tale assurdità fiscale.

Marco Rizzati, Massimo Pezzuolo e Luca Signorini

del gruppo Consiliare di Opposizione di Masi Torello.

